



## CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014  
E-mail vas.roma@alice.it

Prot. n. 13/2012    Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio  
Arch. Federica Galloni

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il  
Comune di Roma  
Arch. Maria Costanza Pierdominici

p.c. Alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e  
l'arte contemporanee  
Dott.ssa Maddalena Ragni

Oggetto – **Nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio prot.  
n. 0022970 del 30 novembre 2012.**

Alla segnalazione di un terzo impianto pubblicitario SPQR installato all'altezza del civico n. 990 di via Cassia, che per conoscenza il 25 settembre 2012 è stata trasmessa anche all'indirizzo di posta elettronica [dr-laz@beniculturali.it](mailto:dr-laz@beniculturali.it), ha dato immediato seguito la Segreteria della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio che con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 11,17 dello stesso giorno ha comunicato al sottoscritto che <<le sue mail sono state inoltrate al funzionario di zona , l'Arch. Francesca Romana Liguori.

*Il suo recapito telefonico è 06/58434026 e il suo indirizzo mail è [francescaromana.liguori@beniculturali.it](mailto:francescaromana.liguori@beniculturali.it)>>.*

Quello stesso giorno mi sono messo in contatto telefonico con l'Arch. Francesca Romana Liguori, che con tono indispettito mi ha chiesto come mi permettessi di starla a disturbare ed ha voluto sapere chi si era permesso di darmi il suo personale indirizzo di posta elettronica: quando le ho spiegato che era stata la stessa Segreteria della Direzione Regionale a smistarmi a lei, mi ha detto che la competenza sugli impianti pubblicitari spetta esclusivamente alle Soprintendenze competenti per territorio e non alla Direzione Regionale che tutt'al più segue gli impianti pubblicitari installati in aree considerate "beni culturali".

Le ho allora assicurato che non avrei più indirizzato alla Direzione Regionale le mie segnalazioni di singoli impianti pubblicitari: ma benché da allora abbia rispettato l'impegno preso, l'arch. Francesca Romana Liguori ha equivocato sulla finalità del messaggio di posta elettronica che ho trasmesso il successivo 21 novembre 2012 anche a lei per conoscenza e che aveva come oggetto gli "impianti pubblicitari installati nelle aree del Comune di Roma tutelate come beni paesaggistici" e non la "Installazione mezzi pubblicitari in via Cassia", che



**VAS**

Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS

## CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014  
E-mail vas.roma@alice.it

ha fatto diventare oggetto di una *“comunicazione urgente”* sottoscritta anche dallo stesso Direttore Generale arch. Federica Galloni con cui dà seguito alla mia *“nota”* per evidenziare *«come già segnalato per le vie brevi, che ai sensi dell’art. 18 del DPR 233/2007, le funzioni ispettive sono di competenza delle Soprintendenze, ciascuna negli ambiti di spettanza, e si ribadisce che eventuali nuovi comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente alla struttura periferica»*.

Per opportuna conoscenza anche della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea si rimette in allegato tanto il messaggio di posta elettronica trasmesso il 21.11.2012 a nome di VAS quanto la nota di cui all'oggetto con cui la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio ha inteso darvi seguito, estendendola direttamente (nemmeno per conoscenza) al Gabinetto del Sindaco, alla Unità Organizzativa Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma, alla Unità Organizzativa Tecnica del XX Municipio ed alla Polizia Municipale del XX Municipio, senza peraltro che il testo sia minimamente riferito direttamente a nessuno di loro.

Dalla lettura del testo del messaggio di posta elettronica trasmesso dal sottoscritto si può evincere chiaramente che ho chiesto di avere anzitutto conferma da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma che il *“parere”* di sua competenza non è mai stato richiesto né quindi espresso in relazione ai 20 casi segnalati e di sapere *«se ed in che misura le SS.LL. in indirizzo, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, intendano esercitare i poteri sostitutivi»*, in considerazione del fatto che *«a fronte della colpevole inerzia del Comune di Roma, si pone il problema sia per la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma che per la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio di non potere e di non dovere più permettere il recidivo protrarsi della violazione dei vincoli paesaggistici nel rispetto dell’art. 9 della Costituzione che obbliga lo Stato alla tutela del paesaggio»*.

La nota di cui all'oggetto richiama preliminarmente il disposto del 2° comma dell'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 di cui riporta il testo che peraltro non è più quello vigente, in quanto è stato modificato dal numero 2) della lettera cc) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008 e testualmente ora recita: *«Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela»*.





**VAS**

ASSOCIAZIONE  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS

## CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014  
E-mail vas.roma@alice.it

La nota rammenta quanto già fatto presente da questa associazione, vale a dire che ai sensi della lettera g) del 1° comma dell'art. 1 della legge regionale del Lazio n. 59 del 19 dicembre 1995 è stato concesso anche al Comune di Roma il potere di subdelega in materia di rilascio della "autorizzazione paesaggistica" per *"la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari"*, previo parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma *<<che ha tempestivamente provveduto ad aprire un'istruttoria sui casi segnalati dandone comunicazione sia alla Direzione scrivente che alla Vs Associazione>>*.

A tal ultimo riguardo è completamente sfuggito a questa Spett.le Direzione che nel messaggio di posta elettronica trasmesso il 21.11.2012 è stato dato un puntuale riconoscimento dell'operato dell'Arch. Maria Costanza Pierdominici relativo ai casi segnalati, grazie anche al quale si è addivenuti alla rimozione degli impianti ma solo per 6 dei 20 casi segnalati, per cui è stato chiesto sia all'arch. Pierdominici che all'arch. Galloni *<<di sapere se ed in che misura le SS.LL. in indirizzo, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, intendano esercitare i poteri sostitutivi>>*.

Come già precedentemente evidenziato, con la nota di cui all'oggetto si fa sapere che *<< le funzioni ispettive sono di competenza delle Soprintendenze, ciascuna negli ambiti di spettanza>>* e quindi non anche della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, che però ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 233/2007, così come modificato dal D.P.R. n. 91/2009, esercita sulle attività degli uffici delle Soprintendenze *"i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione"*: ne deriva che a questa Spett.le Direzione Regionale spetta comunque l'eventuale potere sostitutivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, qualora non ritenesse di avere la specifica competenza di sostituirsi all'inerzia del Comune ai fini delle dovute rimozioni di tutti gli impianti pubblicitari segnalati nei rimanenti 14 casi.

Questa specifica competenza in capo a questa Spett.le Direzione Regionale, che non sembra essere stata presa in esame, risulta essere a maggior ragione dovuta se si considera che la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, che legge per conoscenza, ai sensi della lettera d) dell'art. 7 del D.P.R. n. 233/2007, così come sostituito dal D.P.R. n. 91/2008 *<< d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici>>*.



**VAS**

Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS

## CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014  
E-mail vas.roma@alice.it

**In forza di tutte le considerazioni messe in evidenza, si ribadisce la richiesta di sapere anche da parte della Direzione Generale in indirizzo se ed in che misura le SS.LL., ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, intendano esercitare i poteri sostitutivi nel pieno rispetto di tutti i riferimenti normativi precedentemente citati per far sì che vengano punite soprattutto con le dovute sanzioni ripristinatorie le continue e recidive violazioni tanto dei vincoli paesaggistici imposti con Decreti Ministeriali o Delibere di Giunta quanto dei Piani Territoriali Paesistici e del Piano Territoriale Paesistico Regionale che ne prescrivono la disciplina di tutela.**

Si rimane in attesa di un cortese riscontro scritto che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma 21 dicembre 2012